



COMUNE DI BOCA
(Provincia di Novara)

**Regolamento del
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE nr. 1 del 22.01.2010

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri Comunali
- Art. 2. Prima seduta del Consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSIGLIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione

TITOLO III COMMISSIONI CONSIGLIARI

- Art. 6. Commissioni speciali temporanee
- Art. 7. Insediamento
- Art. 8. Convocazione
- Art. 9. Funzionamento – Decisioni
- Art. 10. Partecipazione del Sindaco
- Art. 11. Segreteria – Verbalizzazione

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 12. Sede riunioni
- Art. 13. Sessioni
- Art. 14. Convocazione
- Art. 15. Seduta prima convocazione
- Art. 16. Seduta seconda convocazione
- Art. 17. Ordine del giorno
- Art. 18. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 19. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 20. Ordine durante le sedute
- Art. 21. Sanzioni disciplinari
- Art. 22. Tumulto in aula
- Art. 23. Comportamento del pubblico
- Art. 24. Svolgimento interventi
- Art. 25. Durata interventi
- Art. 26. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 27. Dichiarazione di Voto
- Art. 28. Verifica numero legale
- Art. 29. Votazione

- Art. 30. Irregolarità della votazione
- Art. 31. Verbalizzazione riunioni
- Art. 32. Diritti dei consiglieri
- Art. 33. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 34. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 35. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 36. Interrogazioni
- Art. 37. Risposta alle interrogazioni
- Art. 38. Interpellanze
- Art. 39. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 40. Svolgimento congiunto delle interpellanze e di interrogazioni
- Art. 41. Mozioni
- Art. 42. Svolgimento delle mozioni
- Art. 43. Votazione delle mozioni

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 44. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 45. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 46. Entrata in vigore
- Art. 47. Diffusione

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Finalità di Regolamento:

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le procedure da osservarsi nelle discussioni e nelle deliberazioni del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli Consiglieri, delle proprie attribuzioni.

2. Qualora nel corso delle adunanze dovessero presentarsi situazioni non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, decide il Consiglio Comunale a maggioranza di voti su proposta del Sindaco e previa consultazione del Segretario Comunale, ispirandosi ai principi normativi e regolamentari vigenti.

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco neo eletto.
2. L'avviso di convocazione è comunicato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 3. Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta convocata e da tenersi ai sensi art. 40 D. Lgs 267/00 il Consiglio, prima di trattare altri punti all'ordine del giorno, procede con il seguente ordine dei lavori:
 - Convalida degli eletti
 - Giuramento del Sindaco
 - Comunicazione dei componenti della Giunta
 - Lettura, discussione ed approvazione del Programma di Governo

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art.4. Composizione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti; tale disposizione si applica anche nel caso di mancata designazione.
2. I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6. Commissioni temporanee e speciali

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni temporanee e speciali, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero di componenti (scelti ed eletti nel proprio seno con criterio proporzionale) e la partecipazione numerica.

Art. 7. Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza procede alla elezione del Presidente e del Vice-presidente nel proprio seno.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 8. Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione delle Commissioni e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 9. Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza degli eletti dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 10. Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, e gli Assessori possono essere eletti nelle commissioni. Alle commissioni, ove richiesti, possono partecipare tecnici esperti in materia che possono essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 11.
Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.12. **Sede Riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consigliare si svolga in altro luogo, garantendo comunque l'accesso al pubblico e lo svolgimento delle funzioni dei consiglieri.

Art. 13. **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Ai fini delle convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione in merito a :
 - a) Relazioni revisionali e programmatiche
 - b) Programma opere pubbliche
 - c) Bilancio annuale e pluriennale
 - d) Piani territoriali ed urbanistici
2. Può essere riunito in sessione straordinaria e d'urgenza ogni qualvolta il Sindaco ne ravvisi il presupposto.
3. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni , quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste (art.39 comma 2° D. Lgs 267/00).

Art. 14. **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti da notificare a domicilio a mezzo del messo comunale oppure via posta per mezzo di raccomandata AR.
2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie va comunicato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va comunicato almeno 24 ore prima.
4. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del consiglio è reso noto mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
6. Nessuna proposta (redatta in forma di proposta di deliberazione) può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se non è stata depositata presso la Segreteria Comunale, nei termini indicati al precedente comma 3, unitamente ai documenti allegati. Fatti salvi i casi previsti dal precedente comma 4.

7. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art.15.

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando tra questi, il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. I Consiglieri non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al 4° grado (art.78 comma 2 D. Lgs 267/00).
3. In caso di provvedimenti normativi o di carattere generale, si applica la disposizione di cui all'art. 78 comma 2 D. Lgs. 267/2000.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 16

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza di numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 14.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento di cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale (vedi art. 15 comma 1°).
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio, di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 14.

Art. 17.

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco o a un quinto dei Consiglieri assegnati (arrotondato alla unità superiore), fatta eccezione per i casi di convocazione Prefettizia.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18.

Sedute- Adempimenti conclusivi

1. Il Sindaco, in chiusura di seduta informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Art. 19

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone, nonché giudizi valutativi sulle stesse.
2. Delle sedute segrete del Consiglio Comunale non si effettua verbalizzazione.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 20.

Ordine pubblico durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Art. 21.

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco dispone l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 22.

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 23.

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori o contravvenga al presente regolamento.

Art. 24.

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà ad alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri che ne hanno fatto richiesta e che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 25.

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere di cinque minuti.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliere la parola, dopo averlo invitato a concludere.
4. Il Sindaco, richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cinque minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione agli atti.
6. Il Sindaco valutata l'importanza degli argomenti in discussione può concedere diritti di replica e controreplica regolandone di volta in volta la durata.

Art. 26.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti immediatamente prima che abbia o che continui la discussione.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide la scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 27.

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'ordinamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 28
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnato al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 29.
Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano in forma palese.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone, si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposito contenitore.
3. terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
4. Nel caso di elezione di altri membri, in mancanza di specifiche prescrizioni vige il principio generale che si intende eletto chi ha riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.
5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Art. 30.
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 31.
Verbalizzazione riunioni

1. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale, o dai rispettivi sostituti.
2. Il verbale deve contenere succintamente i punti salienti della discussione.
3. Gli interventi dei singoli Consiglieri devono essere scritti e sottoscritti e vengono allegati al verbale e consegnati nella stessa seduta al Segretario Comunale.

Art. 32.
Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo se esplicitato.
2. I motivi e le dichiarazioni di voto vanno presentate al verbalizzante in forma scritta debitamente sottoscritta.

Art. 33.
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 34.
Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 35.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
3. I consiglieri possono richiedere l'utilizzo di un locale del Comune per riunioni attinenti la loro funzione e limitatamente allo svolgimento della stessa, verificata da parte del Sindaco la disponibilità del locale stesso.

Art. 36.

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, per conoscere i motivi, i criteri, e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri alla segreteria comunale.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco, in tal caso, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta. Solo nel caso in cui l'oggetto dell'interrogazione si riferisca a questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone, nonché giudizi valutativi sulle stesse, la forma non può essere scritta. Il Sindaco riferirà in Consiglio a norma dell'art. 19 .
4. L'interrogazione presentata può contenere la richiesta di discussione in Consiglio.

Art. 37

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.
5. Non viene stilato alcun verbale.

Art. 38.

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco, per la quale viene richiesta una sintetica risposta orale, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta su un determinato argomento.

Art. 39.
Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, alla fine della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di replica, per un tempo non superiore a due minuti.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia avvenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

Art. 40.
Svolgimento congiunto di interpellanza e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente alla fine della seduta allo scopo fissata.

Art. 41.
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento di competenza del Consiglio Comunale ai sensi art. 42 D. Lgs 267/2000.
2. La mozione è presentata al Sindaco, in forma scritta e sotto forma di proposta di deliberazione.

Art. 42.
Svolgimento delle mozioni

1. E' posta all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 43.
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazioni nel loro complesso.

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 44.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 45.

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti 'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla normativa vigente.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
4. La decadenza per ineleggibilità di cui al precedente comma 1 può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse.
5. Il Consiglio Comunale delibera in merito entro dieci giorni dalla avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
6. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a Comune.
7. La procedura per la dichiarazione di decadenza per mancata partecipazione al Consiglio Comunale di cui al comma 3 del presente articolo è disciplinata dallo Statuto Comunale.
8. L'art. 38, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di Consigliere.

Art. 46 .

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ad intervenuta esecutività dalla deliberazione con la quale è stato approvato è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni. Entra in vigore decorso il 15 giorno dalla pubblicazione.

Art. 47

Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è trasmesso dal Sindaco ai singoli Consiglieri in carica nella prima seduta utile del Consiglio Comunale in cui il presente Regolamento è vigente.